

ESONERO CONTRIBUTIVO PER DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro, esclusi quelli del settore agricolo, che non richiedessero i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge, subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea giunta l'8 dicembre 2021 e che considera escluse dal beneficio le imprese operanti nel settore finanziario, cioè quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K", che corrisponde a tutti i codici Ateco 2007 (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66.

La circolare Inps n. 30/2021 ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti connessi all'esonero, mentre con il messaggio n. 197/2022 l'Istituto di previdenza ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto all'ambito di applicazione della misura, nonché le indicazioni operative per la richiesta dell'esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

Rinuncia a una quota di esonero ex D.L. 137/2020 per accedere a quello in trattazione

Il beneficio contributivo della Legge di Bilancio 2021 può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a esclusione di quelli agricoli, che:

- non abbiano richiesto, nella medesima unità produttiva, i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge;
- rinuncino alla spendita del residuo di esonero di cui all'articolo 12, D.L. 137/2020, e non intendano avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale della medesima legge.

Dato che l'autorizzazione UE per l'esonero in oggetto è giunta solo a dicembre scorso, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell'esonero del D.L. 137/2020, precludendosi, in tal modo, l'accesso alle misure di integrazione salariale disciplinate dalla Legge di Bilancio 2021. L'Inps ora chiarisce che tali datori di lavoro possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, previa rinuncia a una quota di esonero ex D.L. 137/2020, con conseguente restituzione della medesima quota che:

- può essere relativa anche a un solo lavoratore (si veda il messaggio Inps n. 3475/2021);
- corrisponde all'importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

Istruzioni operative

Per fruire dell'esonero in argomento occorre inoltrare all'Inps, tramite la funzionalità "Contatti" del "Cassetto previdenziale" alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi", selezionando "Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020", un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", nella quale dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale Covid-19, nonché indicare l'importo dell'esonero di cui si intenda avvalersi. Tali soggetti non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all'articolo 1, comma 300 ss., L. 178/2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "2Q" deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero.

Flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso UniEmens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale "L906", mentre nell'elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Per la restituzione della quota di esonero ex D.L. 137/2020, chi non avesse già provveduto all'invio di flussi regolarizzativi, dovrà essere in possesso del codice di autorizzazione "2Q" e valorizzare, esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:

- nell'elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale "M904";
- nell'elemento <ImportoADebito> il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig), chiedendo l'attribuzione del codice "2Q" in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.